

# CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE

Si informa che a decorrere dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le disposizioni del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 relative al cambio di residenza in tempo reale. Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche relative al trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero, al cambiamento di abitazione all'interno del Comune e le cancellazioni per emigrazione all'estero attraverso la compilazione di moduli, conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell' Interno (**sotto allegati**) che sarà possibile inoltrare, oltre che direttamente allo sportello, anche con le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000 e quindi anche a mezzo fax o per via telematica. In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni :

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
- che la dichiarazione si trasmetta attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le dichiarazioni sopra indicate possono essere inoltrate a:

1. PEC Comune: [cressa@cert.ruparpiemonte.it](mailto:cressa@cert.ruparpiemonte.it)
2. MAIL Ufficio anagrafe: [anagrafe@comune.cressa.no.it](mailto:anagrafe@comune.cressa.no.it)
3. fax ufficio anagrafe: 0322/863112
4. per raccomandate: Comune di Cressa, Via J. De Fernex 13, 28021 Cressa (NO)

**E' SEMPRE POSSIBILE PRESENTARSI AGLI UFFICI COMUNALI E COMPILARE IL MODELLO CON L'AIUTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

**N.B.** Qualora il trasferimento di residenza/abitazione comporti l'inserimento in una famiglia già iscritta in anagrafe è indispensabile che all'istanza sopra indicata sia allegato anche un atto di assenso da parte di un componente maggiorenne della famiglia già residente con allegata copia di documento di identità.

L'ufficiale di anagrafe provvederà entro 2 giorni lavorativi a registrare le dichiarazioni ricevute anche se gli effetti giuridici decorreranno dalla data di presentazione della dichiarazione. L'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per

effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale; qualora gli accertamenti abbiano esito positivo si applica il silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 241/1990. Nel caso in cui gli accertamenti abbiano esito negativo, invece, l'ufficiale d'anagrafe comunicherà all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti; l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

L'ufficiale di anagrafe in caso di discordanze tra le dichiarazioni rese e gli accertamenti effettuati provvederà a dare segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.